



Aggiornato al 01/10/2024

Locazione finanziaria di veicoli industriali e commerciali

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Scania Finance Italy S.p.A.

Società Unipersonale soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Traton Financial Services AB (Svezia)
Sede legale in Trento, Via di Spini 21, e sede amministrativa in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10
Telefono n. 02 58116 1 – Fax n. 02 58116 666

Pec: scania.finance@legalmail.it

Internet: www.scania.it

Iscritta all'Albo Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 28

Codice Meccanografico 19423 (Codice appartenente al Gruppo Scania)

Iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con il n. D000229517

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 03333020158

INFORMAZIONI OFFERTA FUORI SEDE

Ragione Sociale – Nome del soggetto che entra in contatto con il Cliente		Timbro e firma
Indirizzo		
Telefono		
e-mail		

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al Soggetto collocatore che opera fuori sede, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Caratteristiche

La "locazione finanziaria" è un'operazione, posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente), consistente nel concedere in utilizzo - per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone) - beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (Conduttore) il quale assume tutti i relativi rischi. Al termine del suddetto periodo di tempo, il Cliente può acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente prorogarne il loro utilizzo, a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore e Conduttore possono anche coincidere (c.d. *lease-back*).

La funzione economica della locazione finanziaria è, dunque, di finanziamento, anche se la Concedente mette a disposizione del Cliente non una somma di denaro, ma il bene richiesto dal Cliente. Al momento di stipulare il contratto, può essere chiesto al Cliente di versare una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria di autoveicoli può essere accompagnata dall'offerta per il tramite di Scania Finance Italy S.p.A. di servizi accessori ed assicurativi disciplinati nelle rispettive condizioni contrattuali indicate nella apposita documentazione fornita al Conduttore; è esclusa ogni responsabilità della Concedente rispetto ad eventuali inadempimenti del Fornitore dei servizi accessori, verso il quale il Conduttore potrà far valere direttamente eventuali inadempimenti, essendo la Concedente estranea a tali servizi. Il pagamento del corrispettivo di tali servizi accessori sarà effettuato dalla Concedente al Fornitore dei servizi accessori sulla base di apposito mandato irrevocabile che il Conduttore conferisce alla Concedente con la sottoscrizione del presente contratto. Il Conduttore, a sua volta, provvederà a versare alla Concedente la somma che questa è stata incaricata di pagare al Fornitore dei servizi accessori (c.d. quota servizi); il pagamento della quota servizi avverrà unitamente ai canoni di leasing secondo le periodicità e modalità previste nel contratto di locazione finanziaria. La durata delle prestazioni relative ai servizi accessori coincide con quella indicata nelle Condizioni Particolari del contratto di locazione finanziaria.

Si rinvia agli specifici documenti di trasparenza previsti per i prodotti assicurativi dalle norme di settore (d. lgs. n. 209/2005 - "Codice delle Assicurazioni Private", Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 e relativi aggiornamenti).

Rischi tipici

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale, il Cliente, da un lato, assume l'obbligo di pagare il corrispettivo periodico - anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente -, nonché l'obbligo di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, dall'altro lato, assume tutti i rischi relativi al bene oggetto di *leasing* o alla sua fornitura (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa).



A fronte dell'assunzione di questi rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, considerato che l'operazione ha funzione economica di finanziamento, il Cliente si fa anche carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), il Cliente anche assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Fatturazione Elettronica

Il Cliente è tenuto a comunicare alla Scania Finance Italy S.p.A. entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero il Codice Destinatario, attribuito al Cliente, sul quale riceverà le fatture in formato elettronico ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modifiche.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

FINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96

La Concedente aderisce al Fondo di Garanzia (di seguito il **Fondo**) per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche ed è accreditata per la presentazione delle richieste di ammissione solo alla **Garanzia Diretta**.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti richiedenti ed ammesse, che consiste nella prestazione di garanzie a prima richiesta, accessorie al contratto di finanziamento, volte a **Favorire** i finanziamenti a breve, medio o lungo termine

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta.

La normativa comunitaria e nazionale che disciplina le modalità di concessione e gestione della garanzia del Fondo, incluse le vigenti **Disposizioni Operative** che identificano i soggetti, i settori economici ammessi nonché tutte le altre necessarie informazioni relative alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo, è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore del Fondo.

La concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria con l'intervento del Fondo comporta alternativamente o congiuntamente un **Vantaggio** per il cliente in termini di minor tasso di interesse applicato, maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali ammesse e comunque limitate alla quota di finanziamento non già garantita dal Fondo, ferma restando la valutazione del merito creditizio del cliente operata dalla Concedente

La valutazione in ordine all'**Ammissibilità** al Fondo comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

Ad ogni modo tutti gli importi relativi a qualsiasi onere a carico della Concedente che dovessero dipendere dalla delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo, (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

Le regole per la determinazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo e disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Al momento della stipula del finanziamento il Cliente può sostenere inoltre anche i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.

La Garanzia Diretta rilasciata dal Fondo, oltre a determinare vantaggi per il Cliente è **Compatibile** con l'A agevolazione Sabatini nei limiti previsti per legge.

Il Cliente, che intende apportare **Modifiche** alle condizioni rilevanti per l'ammissione al Fondo, al contratto di locazione finanziaria, nonché alle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma della Garanzia Diretta ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso alla Concedente, salvi i diritti previsti dalla legge.

SABATINI TER (Nuova Sabatini) D.M. 25 gennaio 2016

La Contraente aderisce all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il leasing "Sabatini-ter" è un'operazione di finanziamento disposta ai sensi della Convenzione "Beni Strumentali" e del D.M. 25 gennaio 2016, destinata alle Micro, Piccole e Medie imprese ("PMI") e finalizzata a sostenere gli investimenti in nuovi macchinari, veicoli, impianti e attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo Il fine del contributo è quello di accrescere il sistema produttivo e la competitività delle PMI mediante l'accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato.

L'**A agevolazione** consiste in un contributo erogato dal MiSE in un'unica soluzione il cui ammontare è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del 2,75% per gli investimenti ordinari ovvero del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cd. "industria 4.0"). L'operazione finanziaria deve essere deliberata a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi.

Il contributo è erogato dal MiSE in un'unica soluzione per investimenti fino ad Euro 100.000 o in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. Nel contratto di leasing (di seguito anche locazione finanziaria o leasing), il finanziamento per essere concesso dovrà avere una durata massima di 5 anni (60 mesi), comprensivi di un periodo di pre-locazione



non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna del bene nonché, avere un valore complessivo, per ogni impresa beneficiaria, non inferiore ad Euro ventimila (20.000,00€) e non superiore ad Euro quattro milioni (4.000.000€). Qualora la fornitura in leasing riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene. Il finanziamento inoltre dovrà essere attivato entro un termine massimo di 30 giorni dalla data ultima di consegna del bene, nel caso di pluralità di beni. I contributi possono essere concessi esclusivamente a seguito della presentazione della specifica domanda di accesso alle agevolazioni da parte delle PMI che possiedono i requisiti richiesti e disciplinati dalla normativa di regolamentazione, compilata dalle PMI in formato elettronico ed inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, allegando il modulo di domanda sottoscritto dal procuratore della PMI

La Scania Finance Italy Spa verifica la documentazione trasmessa dalla PMI, nonché i requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione dell'impresa e solo a seguito di positività della verifica effettuerà la prenotazione del contributo. Al fine di poter beneficiare del contributo, l'Utilizzatore deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, l'opzione di acquisto del bene oggetto di leasing, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell'agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l'esercizio da parte dell'Utilizzatore dell'opzione di acquisto: in tale ipotesi, l'Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l'opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.

Considerando che il Contratto di locazione finanziaria viene concluso al fine principale di concedere il bene, gli allestimenti e i servizi accessori eventualmente richiesti, l'eventuale omesso versamento e/o concessione dei contributi di cui alla Sabatini da parte degli organi preposti alla erogazione dei medesimi, non legittimerà in alcun caso la PMI a recedere dal contratto.

La normativa, e le Disposizioni Operative che disciplinano le modalità di accesso ai contributi Sabatini, sono disponibili sul sito del MiSE all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>.

Al momento della stipula del finanziamento il Cliente potrà inoltre sostenere i costi relativi ai servizi prestati da soggetti terzi. Le spese a carico del beneficiario sono riportate di seguito nelle Principali condizioni economiche di cui al presente Foglio Informativo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL LEASING

Il costo del leasing, dipende – tra l'altro – dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto e da tutte le spese, gli oneri e le tasse (inclusa l'I.V.A.) sui singoli canoni e sul prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il "tasso leasing" praticato al cliente sulla specifica operazione, che è tra l'altro funzione del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato nel contratto.

Nella tabella sotto riportata sono indicati i tassi contrattuali massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene oggetto di locazione finanziaria.

Tasso leasing massimo praticato		
Costo del bene locato (Importi in Euro)	fino a 25.000	oltre 25.000
Tasso leasing massimo praticato	13,00%	12,50%

I Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), previsti dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativi alle operazioni di locazione finanziaria, possono essere consultati su cartello affisso presso i locali della Concedente, nonché sul sito *internet* della stessa (www.scania.it), nella sezione "Servizi finanziari - Trasparenza". Nel caso di offerta fuori sede, il documento contenente l'indicazione di tali TEGM è altresì allegato alla copia del presente Foglio informativo che viene consegnata al Cliente.

Criterio per la indicizzazione dei canoni: Nel caso di opzione di indicizzazione indicata nelle Condizioni Particolari del contratto i canoni successivi al canone alla stipula, e quindi l'importo complessivo della locazione, devono intendersi variabili mensilmente in funzione dell'andamento della media mensile del tasso "EURIBOR 365 3 mesi" come pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ore" o da altro quotidiano con tiratura nazionale. Il tasso base preso come riferimento è quello indicato nelle Condizioni Particolari del contratto. L'adeguamento dei canoni verrà calcolato secondo la formula di seguito indicata:

$$\begin{aligned} \text{Delta tasso} &= \text{tasso base indicizzazione} - \text{tasso attuale indicizzazione} \\ \text{Adeguamento} &= \text{capitale residuo del periodo} * \text{giorni di competenza} \\ &\quad \text{del capitale} * \text{delta tasso} / 36000 \end{aligned}$$

Le variazioni in aumento o in diminuzione saranno oggetto di conguaglio posticipato al 31.3/30.6/30.9/31.12 di ogni anno, con conseguente emissione di fattura ovvero nota di accredito.



ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Spese e commissioni massime praticate (Importi espressi in Euro ed al netto di IVA)		
Istruttoria	Spese di Apertura Pratica	1.000,00
Gestione Amministrativa e Pagamenti	Incasso	10,00
	Chiusura contratto (per veicolo)	200,00
	Modifiche Contrattuali	500,00
	Modifiche Amministrative	50,00
	Insoluto SDD	20,00
	Insoluto/Richiamo cambiale	60,00
	Anticipazioni imposte, tasse, multe, bolli e diritti	al costo
Gestione Documenti	Comunicazioni Periodiche diverse dalla forma elettronica	20,00
	Rilascio dichiarazioni e copie	20,00
	Emissione Liberatorie	50,00
Costi connessi all'Intermediazione Assicurativa	Gestione Sinistro	100,00
	Gestione Sinistro polizza in convenzione	300,00
Oneri per pagamenti omessi o parziali	Gestione telefonica pratica insoluta	100,00
	Spese Legali	al costo nel limite di legge
	Spese stragiudiziali per recupero crediti domiciliare	15% delle somme da recuperare da sommarsi alle spese vive sostenute per il recupero del credito domiciliare (fino ad un massimo di € 2.500,00)
	Accordi Legali gestione pratica interna	200,00
	Interessi di mora: Tasso Ufficiale di Riferimento + 5%	
Altri Costi	Gestione Contravvenzioni	50,00
	Regolarizz. tassa automob. per veicolo/annualità	30,00
	Gest. avvisi/accertamenti/cartelle esatt. per veicolo	100,00
	Verifica tributaria per veicolo	40,00
	Operazioni con notai/pubblici registri per atto	100,00
	Tasso attualizzazione: Tasso Ufficiale di Riferimento al momento stipula	



SERVIZI ACCESSORI

Servizi Assicurativi

Il Condatore si obbliga, a sua cura e spese, prima della consegna del bene, ad assicurare il bene stesso con una polizza che copra: (a) i rischi di Responsabilità Civile (verso terzi, dipendenti, Enti Previdenziali per eventuali rivalse) per danni a persone, compresi i trasportati, cose e animali, estesa ai Paesi esteri, con un massimale unico non inferiore ai minimi di legge previsti dalla Direttiva Europea 2009/103/CE e dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 128 e s.m.i.);

(b) i rischi e i danni derivanti da Incendio, Furto, Rapina, con un massimale pari almeno all'importo di acquisto del bene al netto di IVA, fatta salva la facoltà della Concedente di richiedere la sottoscrizione di una polizza "kasko" come indicato nel riquadro 3b delle Condizioni Particolari;

(c) tutti i danni diretti (compresi quelli avvenuti in occasione di scioperi, eventi naturali di qualunque tipo, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio), con un massimale almeno pari al prezzo di acquisto del bene.

L'assicurazione dovrà avvenire presso Compagnia di primaria importanza e di gradimento della Concedente, dovrà prevedere uno scoperto massimo del 10% ed una franchigia massima di € 5.000 per veicolo assicurato e dovrà coprire il bene per tutta la durata del leasing e comunque sino alla sua riconsegna od al suo trasferimento di proprietà qualora sia esercitata la facoltà di acquisto. Le polizze devono essere vincolate a favore della Concedente quale beneficiaria. Le polizze dovranno, inoltre, prevedere il diritto della Concedente di trattare con la Compagnia di Assicurazione in nome e per conto del Condatore, transigere, nominare avvocati e periti, firmare quietanze, incassare indennizzi, nonché l'obbligo per la Compagnia di Assicurazione di comunicare tempestivamente alla Concedente il mancato pagamento dei premi, la revoca, il mancato rinnovo, la sospensione o la scadenza di ciascuna polizza, nonché la modifica delle condizioni di assicurazione. In caso di sinistro, il Condatore è obbligato ad effettuare, nei casi previsti, le relative denunce alle Autorità competenti, nonché a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione ed alla Concedente a mezzo lettera raccomandata o fax, entro ventiquattro ore dall'evento e, comunque, non oltre i termini di polizza. E' altresì convenuto che il Condatore dovrà curare in ogni momento e sotto la sua esclusiva responsabilità la regolarità, completezza e l'adeguamento delle coperture assicurative del bene con esonero e manleva della Concedente da qualsivoglia obbligo o responsabilità per eventuali rischi non coperti o parzialmente coperti dall'assicurazione. Qualsiasi modificazione delle polizze di assicurazione dovrà essere approvata per iscritto dalla Concedente, fatta salva la possibilità che il Condatore, dopo la scadenza della prima annualità di premio, provveda ad adeguare il valore assicurato per i rischi ed i danni di cui al precedente punto b) facendo riferimento ai valori Eurotax Giallo in vigore al momento del rinnovo della polizza.

Con riguardo ai rischi di cui alla lettera b) del 1° comma della presente clausola, il Condatore, in alternativa alla loro copertura diretta presso una primaria Compagnia di Assicurazione, ha facoltà di aderire ai "Servizi Assicurativi" offerti per il tramite della Concedente e disciplinati dai relativi contratti direttamente stipulati dal Condatore. Allo stesso modo il Condatore potrà aderire agli ulteriori servizi assicurativi proposti per il tramite della Concedente e disciplinati dai relativi set contrattuali. Prima della sottoscrizione della polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione e prima della sottoscrizione del Modulo di adesione alle polizze collettive il cliente riceverà e dovrà leggere attentamente i set contrattuali, composti da DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Polizza, comprensive di Glossario, e Modulo di Proposta o di Adesione.

La tabella seguente indica i premi massimi annuali, comprensivi di imposte, applicati dalle Compagnie convenzionate, per ogni prodotto assicurativo proposto:

Polizza Gap	1% del valore originario del bene/i locato/i, per tutta la durata del contratto
Protezione Leasing Scania	0,75% del valore originario del contratto di locazione, per tutta la durata del contratto.
Full Kasko Leasing Scania	4,4265% del valore originario del bene/i locato/i. La copertura opera per tutta la durata della locazione finanziaria ma, per i soli veicoli nuovi, il premio annuale lordo (con esclusione della quota relativa alle garanzie opzionali) verrà abbattuto del 50% con decorrenza dalla prima rata periodica di polizza successiva al completamento della terza annualità, a partire dalla data di effetto del contratto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami dell'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (*Portfolio Risk Management - Legal & Collection*, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10, 20057 Assago MI; telefono n. 02 58116 1 e fax n. 02 58116 666; indirizzo pec gestione.reclami@legalmail.it; indirizzo e-mail gestione.reclami@scania.com). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (il cui elenco è pubblicato sul sito sopra indicato), oppure chiedere all'intermediario.



LEGENDA

Canone	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
Concedente	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.
Conduttore (Cliente)	è il soggetto debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Offerta fuori sede	è l'offerta (ossia la promozione e il collocamento dell'operazione o del servizio) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Opzione finale di acquisto	è la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
Parametro di indicizzazione	è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
Comunicazioni periodiche	sono comunicazioni che danno una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Sono formate da un rendiconto (che indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto) e da un documento di sintesi (che riporta le condizioni economiche in vigore).
Tasso di mora	è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle operazioni di locazione finanziaria, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore.
Tasso leasing	è il tasso interno di attualizzazione (che per i contratti di leasing finanziario è indicato in luogo del tasso di interesse) per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.
Fondo di Garanzia	La Concedente aderisce al fondo denominato "Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96)". Qualora l'Utilizzatore abbia i requisiti per essere ammesso all'intervento di garanzia ivi previsto, potrà prendere contatti con la Concedente, ovvero consultare il sito www.fondidigaranzia.it del Ministero dello Sviluppo Economico ed del Gestore-MCC.